

STATUTO ASSOCIAZIONE
L'ARCA di LEONARDO ODV

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 È costituita l'Associazione di volontariato senza scopo di lucro, indipendente da ogni movimento politico e confessionale, ispirata a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia, denominata:

L'ARCA DI LEONARDO O.D.V.

in seguito chiamata anche associazione.

L'Associazione è costituita in conformità al dettato d.lgs 117/2017 che le attribuisce la qualifica di "Organizzazione di volontariato".

1.2 L'associazione ha sede in Bergamo.

L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nella medesima città e/o provincia e potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio. Il trasferimento della sede non comporta la variazione dello statuto.

1.3 La durata è illimitata.

Art.2 - Scopi e attività

2.1 L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017, lettere:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, persegue i seguenti scopi:

- garantire periodi di vacanza e/o svago a bambini e anziani che versano in stato di disagio, povertà o abbandono;
- svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità in favore di bambini e anziani più svantaggiati;
- favorire la sensibilizzazione al tema della tutela ed assistenza a bambini ed anziani che, per le ragioni sopra esposte, non ne hanno la possibilità;
- promuovere momenti di coesione tra bambini ed anziani, affinché gli uni e gli altri beneficino delle rispettive esperienze di gioco ed assistenza.

2.2 La finalità di solidarietà sociale si concretizza nel recare beneficio, garantendo aiuto ed accoglienza a bambini e anziani più svantaggiati, soli o in stato di abbandono, in ragione delle loro condizioni economiche, sociali, familiari e/o psicofisiche.

Per il perseguimento di tali scopi, l'associazione si propone in particolare di:

- identificare famiglie disponibili ad ospitare o ad accompagnare bambini e/o anziani, per brevi periodi di vacanza;
- identificare i luoghi destinati alla realizzazione di case vacanza al fine di garantire, ad anziani e bambini, la possibilità di svolgere periodi di vacanza e svago;
- realizzare attività sociali volte ad accogliere bambini e anziani che versano in stato di solitudine o bisogno;
- promuovere attività ludiche, anche di breve durata, finalizzate a far vivere momenti di divertimento e di gioia;
- organizzare attività di volontariato all'interno di strutture assistenziali, case famiglia, centri di accoglienza o altre strutture analoghe;
- organizzare attività rivolte alle fasce dell'età evolutiva e agli anziani, realizzate in sinergia con le famiglie che vi partecipano attivamente, per dar vita a momenti ludico-ricreativi che promuovano forme di socialità basate su cooperazione e condivisione;
- promuovere percorsi di formazione per i volontari che desiderano dedicarsi alla figura di operatore e di ogni figura professionale coinvolta nel campo;
- promuovere eventi, manifestazioni e progetti destinati alla raccolta fondi da devolvere in favore di bambini e anziani (o loro famiglie), che necessitano di sostegno;
- gestire direttamente o indirettamente i servizi di assistenza, da realizzarsi anche in convenzione con enti pubblici e con realtà private;
- instaurare rapporti di cooperazione o supportare, anche finanziariamente, altre organizzazioni o associazioni al fine di sviluppare le predette finalità associative.

2.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Le attività di cui sopra ai fini del d.lgs. 117/2017 devono intendersi prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2.4 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

2.5 L'associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

2.6 L'associazione potrà altresì assumere, dopo apposita delibera dell'Organo di Amministrazione, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dalla stessa.

Art.3 – Soci

3.1 Sono ammessi all'associazione e quindi possono essere soci, tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

3.2 Il numero dei soci è illimitato.

3.3 L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

3.4 I Soci dell'Associazione si suddividono in Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

- Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo e il presente statuto.
- Sono soci Ordinari coloro che, dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione, abbiano richiesto e siano stati ammessi a soci.
- Sono Soci Sostenitori coloro che, in sede di ammissione a Soci ovvero nel corso del rapporto, si siano obbligati al versamento di una quota sociale annua, stabilita dall'Organo di Amministrazione, ovvero che siano obbligati a fornire particolari servizi od opere stabilite dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.
- Sono soci Onorari coloro che, in sede di ammissione a Soci ovvero nel corso del rapporto e dietro loro volontà, si siano prestati a donare qualsivoglia bene, materiale o immateriale, col fine unico di arrecare beneficio e sostegno all'attività dell'associazione.

3.5 Non è ammessa la categoria dei Soci Temporanei.

3.6 L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 4- Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci sono così definiti:

4.1 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

4.2 L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione, deliberandone l'iscrizione nel registro dei soci dell'associazione.

4.3 I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri dei Soci

5.1 I Soci Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota ordinaria sociale annua, stabilita dall'Organo di Amministrazione.

5.2 I Soci Sostenitori, in sede di ammissione a Soci, ovvero nel corso del rapporto, sono tenuti al versamento di una quota sociale annua, superiore a quella ordinaria, stabilita dall'Organo di Amministrazione.

5.3 Le quote non sono trasferibili, non sono restituibili in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, devono essere versate entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

5.4 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Organo di Amministrazione.

5.5 I soci sono obbligati a svolgere le attività preventivamente concordate.

5.6 I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

5.7 I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota sociale);

- di votare direttamente o per delega;
- senza regime preferenziale per categorie di aderenti, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire dei servizi dell'associazione solo in caso di condizioni di svantaggio, come prevede il D.P.R. 460/97, comma 2 e 3;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

5.8 Ai soci potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata, entro i limiti fissati dall'Organo di Amministrazione e da esso preventivamente autorizzate.

5.9 Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.6 - Organi sociali dell'Associazione

6.1 Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia, obbligatoriamente qualora superate le soglie di cui agli artt. 30 e 31, d.lgs. 117/2017:

- Organo di Controllo e di Revisione Legale;
- Il Collegio Arbitrale.

6.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'adempimento della carica.

Art.7 - Assemblea dei Soci

7.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci dell'associazione.

7.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente o da almeno un terzo dell'Organo di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

7.3 La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche dietro richiesta di almeno un decimo dei soci.

7.4 L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai soci nelle forme che l'Organo di Amministrazione riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno dieci giorni prima della data stabilita, con lettera raccomandata, PEC o e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato al momento della richiesta di adesione. È reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero dei soci diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

7.5 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per le proposte di modifica dello Statuto e lo scioglimento o liquidazione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.8 - Compiti dell'Assemblea

8.1 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dall'Organo di Amministrazione;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare i regolamenti redatti dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall'Organo di Amministrazione.

Art. 9 Validità assemblee

9.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega.

9.2 In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci, in propria o per delega. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9.3 Non è ammessa più di una delega per ciascun Socio.

9.4 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse in modo palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

9.5 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 21.

9.6 L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 10 - L'Organo di Amministrazione

10.1 L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici componenti, compreso il Presidente. Il primo Organo di Amministrazione viene nominato nell'atto di costituzione dell'Associazione.

10.2 Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

10.3 L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

10.4 L'Organo di Amministrazione nomina, al proprio interno, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario e/o Tesoriere.

10.5 L'Organo di Amministrazione può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.

10.6 La convocazione dell'Organo di Amministrazione è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri dell'Organo di Amministrazione stesso. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti o consulenti esterni con voto consultivo.

10.7 La convocazione dell'Organo di Amministrazione può avvenire mediante avviso scritto, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, inviato a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica o altri mezzi idonei a verificare il ricevimento dell'avviso, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire due giorni prima della riunione per mezzo e-mail o altri mezzi idonei a verificarne il ricevimento.

10.8 Sono considerate tuttavia valide le riunioni dell'Organo di Amministrazione, anche senza alcuna formalità di convocazione, qualora vi partecipi l'intero Organo di Amministrazione in carica.

10.9 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

10.10 L'intero Organo di Amministrazione dovrà considerarsi dimissionario qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; in tal caso il Presidente dovrà senza indugio convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di Amministrazione. In questo caso al solo Presidente spettano i soli poteri di ordinaria amministrazione.

10.11 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

10.12 Compete all'Organo di Amministrazione:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione con appositi regolamenti, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario e/o Tesoriere;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi annuali;

- stabilire la data entro quando comunicare il valore delle quote e dei contributi e stabilire il termine per il versamento;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- deliberare il trasferimento della sede.

10.13 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

10.14 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 - Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i componenti a maggioranza dei voti.

11.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.12 - Vice Presidente

12.1 Il Vice Presidente agisce in stretta collaborazione con il Presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di sua assenza o, su delega dello stesso, in caso di suo temporaneo impedimento.

Art.13- Segretario e/o Tesoriere

13.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

13.2 Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dall'Organo di Amministrazione.

Art.14 - Organo di Controllo e di Revisione Legale

14.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. L'assemblea determina la durata della carica che può durare al massimo per tre esercizi; i revisori sono eventualmente rinnovabili. Nel caso vi fossero più Revisori, saranno gli stessi al proprio interno, a nominare un Presidente.

14.2 Il Revisore, scelto tra soggetti con idonea capacità professionale contabile e amministrativa, anche non socio, ha il compito di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto. Il revisore predispose una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

14.3 La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro dell'Organo di Amministrazione.

Art.15 - Collegio Arbitrale

15.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art.16 - Patrimonio ed Entrate

16.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

16.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

16.3 I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte o congiunte del Presidente e del Segretario e/o Tesoriere a altro componente dell'Organo di Amministrazione, secondo la deliberazione specifica.

16.4 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Art.17 - Rendiconto economico-finanziario (Bilancio)

17.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Organo di Amministrazione:

- a) il bilancio preventivo, contenente le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;
- b) il bilancio consuntivo, contenente tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

17.3 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

17.4 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.

Art.18 - Libri sociali obbligatori

18.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del d.lgs. 117/2017:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

18.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.19 - Volontari

19.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2 L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

19.3 L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

19.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

19.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del d.Lgs. 117/2017.

19.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.20 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

20.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione possono essere proposti dall'Organo di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno.

20.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo l'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

20.4 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.21 - Norme di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Art.22 - Norme di Funzionamento

22.1 Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dall'Organo di Amministrazione e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiederne copia personale.